



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

Società per Azioni con Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna 1
Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v.
Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900
Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Partita IVA 03830780361
Iscrizione all'Albo delle Banche n.5169 – ABI n. 1015.7
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. n. 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.
www.bancosardegna.it

Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2020

Relazione al punto 2) dell'ordine del giorno

Modifica degli articoli 2, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 33, 35, 39 ed eliminazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 16, 19, 27 e 28 dello Statuto sociale; conseguente rinumerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Banco di Sardegna S.p.A.

Assemblea Straordinaria 2020

Relazione ai sensi dell'art. 125 ter D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) e art. 72 Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

Punto 2) all'ordine del giorno

- **Modifica degli articoli 2, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 33, 35, 39 ed eliminazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 16, 19, 27 e 28 dello Statuto sociale; conseguente rinumerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione (il "**CdA**") Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria del Banco di Sardegna S.p.A. (il "**Banco**" o la "**Società**") per discutere e deliberare in merito alle seguenti proposte: (i) modifica degli articoli 2, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 33, 35, 39 dello Statuto sociale, nonché (ii) eliminazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 16, 19, 27 e 28 e (iii) conseguente rinumerazione degli articoli in dipendenza di dette modifiche.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") nonché secondo i criteri generali indicati nel pertinente Allegato 3A del predetto Regolamento, è finalizzata a illustrare le predette proposte di delibera.

1. Motivazioni delle proposte

Le modifiche statutarie proposte integrano e si correlano a quelle sottoposte all'approvazione dell'Assemblea odierna al punto 1 all'ordine del giorno ("**OdG**") connesse: (i) alla conversione obbligatoria di tutte le azioni di risparmio della Società, emesse e in circolazione, in nuove azioni privilegiate (la "**Conversione Obbligatoria**"); (ii) all'eliminazione dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni; e (iii) alla modifica dei diritti delle azioni privilegiate.

Considerato che dalla Conversione Obbligatoria discende la revoca dalla quotazione e dalle negoziazioni delle azioni di risparmio dal Mercato Telematico Azionario (l' "**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Delisting**"), e tenuto conto anche del nuovo assetto societario del Banco conseguente alle operazioni di semplificazione realizzate dalla Capogruppo BPER Banca S.p.A. nel corso dell'esercizio 2019 (acquisizione dell'intera partecipazione detenuta dalla Fondazione di Sardegna e Offerta Pubblica di Scambio volontaria sulla totalità delle azioni di risparmio), si sottopongono alla Vostra approvazione diversi interventi di modifica riconducibili all'esigenza di adeguare lo statuto vigente al mutato quadro, oltre che di necessario od opportuno affinamento.

Rinviando per i dettagli all'illustrazione che accompagna l'articolato, giova rappresentare, per una visione di insieme, le diverse tipologie di interventi (riferite ai due punti all'OdG) suddividendole in tre categorie:

(i) modifiche di adeguamento/aggiornamento derivante o connesso alla Conversione Obbligatoria e alla modifica dei diritti delle azioni privilegiate: si tratta delle modifiche all'art. 5 (sulla struttura del capitale sociale e sull'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni), all'art. 27 (eliminazione della clausola riferita all'assemblea speciale degli azionisti di risparmio), all'art. 28 (eliminazione della clausola riferita al rappresentante comune degli azionisti di risparmio), all'art. 31 (eliminazione dei riferimenti alle azioni di risparmio e modifica dei diritti delle azioni privilegiate), all'art. 35 (eliminazione dei riferimenti alle azioni di risparmio e riformulazione in coerenza con l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni), all'art. 36 (eliminazione della clausola riferita all'esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio) e all'art. 37 (eliminazione della clausola riferita agli effetti della riduzione del capitale sociale sulle azioni di risparmio);

(ii) modifiche di adeguamento allo status di società non quotata e al mutato assetto societario: si tratta delle modifiche all'art. 5 (eliminazione della clausola di prelazione), all'art. 11 (integrazione della disciplina delle modalità di convocazione dell'Assemblea nel senso di una sua semplificazione), all'art. 17 (riformulazione della disciplina attinente il requisito di indipendenza dei Consiglieri di amministrazione e l'equilibrio tra i generi; eliminazione del voto di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione), all'art. 19 (eliminazione della clausola relativa alla nomina del dirigente preposto), all'art. 25 (eliminazione del voto di lista per la nomina del Collegio sindacale);

(iii) modifiche di aggiornamento e di affinamento, anche a fini di uniformità nell'ambito del Gruppo bancario di appartenenza: si tratta delle modifiche all'art. 2 (recepimento della nuova denominazione del Gruppo bancario), agli articoli 6, 7, 8 e 9 (eliminazione delle clausole e rinvio alla normativa in tema di aumenti e partecipazione al capitale, trasferimento delle azioni e sospensione del diritto di voto), all'art. 13 (modifica in materia di designazione del Presidente dell'Assemblea), all'art. 14 (parziale riformulazione della disciplina sulle competenze dell'Assemblea), agli articoli 15 e 16 (riformulazione della disciplina sulla costituzione dell'Assemblea e sulla validità delle deliberazioni assembleari), all'art. 17 (introduzione della composizione numerica variabile del CdA), all'art. 18 (parziale riformulazione della disciplina sulle competenze del CdA), all'art. 20 (parziale riformulazione della disciplina sulla convocazione del CdA), all'art. 21 (integrazione della disciplina sulle deliberazioni del CdA in materia di computabilità degli astenuti ai fini dei *quorum*), all'art. 23 (parziale riformulazione della disciplina sulla composizione, sul funzionamento e sulle competenze del Comitato esecutivo), all'art. 24 (integrazione della disposizione sul meccanismo di sostituzione del Presidente), all'art. 25 (riduzione della composizione numerica del Collegio sindacale), all'art. 33 (parziale riformulazione della disciplina del potere di rappresentanza in coordinamento con modifiche proposte in altri articoli) e all'art. 39 (sostituzione della disposizione transitoria).

Le modifiche sub (i) costituiscono oggetto di proposta illustrata nella relazione relativa al punto 1) all'OdG dell'odierna Assemblea alla quale si fa rinvio, mentre quelle sub (ii) e (iii) sono illustrate nella presente relazione.

2. Condizioni di efficacia delle proposte

Tutte le proposte di modifica statutaria di cui alla presente relazione sono subordinate, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, al rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea in relazione alle modifiche dello Statuto sociale, nonché all'efficacia della Conversione Obbligatoria.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e resa nota mediante pubblicazione sul sito della Società e su almeno un quotidiano nazionale, ai sensi dell'articolo 72, comma 5, del Regolamento Emittenti. In pari data, le azioni di risparmio saranno revocate dalle quotazioni sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e quindi acquisiranno contestualmente efficacia tutte le modifiche statutarie proposte.

La Società renderà noti i dati relativi all'avveramento ovvero al mancato avveramento delle condizioni di efficacia mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. La delibera di Conversione Obbligatoria non potrà essere eseguita prima della pubblicazione del predetto avviso.

3. Modifiche statutarie

Di seguito, si riporta l'esposizione, a confronto, degli articoli di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto. Si indica in carattere barrato il testo di cui si propone l'eliminazione e in carattere grassetto il testo di cui si propone l'inserimento. L'esposizione delle modifiche è preceduta, per ciascun articolo interessato, dall'illustrazione del contenuto e delle motivazioni delle variazioni proposte. Al termine dell'esposizione a confronto è riportato il testo integrale dello Statuto nella sola versione modificata.

- La modifica all'articolo 2, commi 3 e 4, discende dall'esigenza di aggiornare il riferimento alla nuova denominazione del Gruppo bancario di appartenenza.
- La modifica all'art. 5, quanto ai commi 1, 2 e 4 costituisce oggetto del punto 1) all'OdG; al comma 3 viene eliminata la clausola di prelazione, da considerarsi superata alla luce del nuovo assetto azionario.
- L'eliminazione degli articoli 6, 7, 8 e 9, si ricollega ad esigenze di uniformità degli articolati statutari all'interno del Gruppo bancario, con conseguente semplificazione e automatica applicazione della normativa.
- Dall'articolo 10 in poi si procede alla rinumerazione degli articoli.
- L'articolo 11 vede l'inserimento di due nuovi commi in relazione al nuovo status di società che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio riveniente dalla Conversione Obbligatoria e dal Delisting: in base a quanto consentito dall'art. 2366, comma 3, del codice civile, il nuovo comma 2 è diretto a semplificare le modalità di convocazione (tale comma potrà avere attuazione, in particolare, per quanto riguarda l'Assemblea ordinaria nonché, ove residuasse un numero contenuto di soci titolari di azioni privilegiate, anche con riferimento all'Assemblea Straordinaria); il nuovo comma

3 esplicita la facoltà di tenere, sussistendone i presupposti di legge, l'Assemblea in forma totalitaria.

- All'articolo 13, tenuto conto della rinumerazione, si propone di eliminare il riferimento ad uno specifico articolo; inoltre, si propone di puntualizzare meglio il meccanismo di designazione ed il ruolo del Presidente dell'Assemblea, anche per uniformità tra gli articolati statutari all'interno del Gruppo.
- All'articolo 14, si propone di eliminare la competenza esclusiva dell'Assemblea circa la nomina del Presidente e del Vice Presidente che viene ricondotta all'art. 2380-bis, ultimo comma, del codice civile; inoltre, si propone di precisare meglio il ruolo del Collegio sindacale in caso di revoca dell'incarico alla società di revisione nonché di introdurre la facoltà per l'Assemblea di deliberare un rapporto superiore a 1:1 tra componente variabile e fissa della remunerazione del personale.
- Gli articoli 15 e 16 vengono accorpati, con rinvio alla normativa in materia di validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea (sia Ordinaria che Straordinaria).
- Nell'articolo 17 si propone di introdurre la composizione numerica variabile del Consiglio; inoltre, in coerenza con lo status di società non quotata riveniente dalla Conversione Obbligatoria e dal Delisting, si propone: i) di riformulare la disposizione relativa all'indipendenza dei Consiglieri, anche sostituendo il criterio normativo definitorio a cui viene fatto rinvio (comma 2); ii) di stabilire un criterio statutario in ordine all'equilibrio tra i generi (comma 3); e iii) anche considerato il nuovo assetto azionario, di eliminare il voto di lista (commi da 5 a 11).
- L'articolo 18 è oggetto di una serie di interventi: l'intervento di cui al comma 1 ha rilievo solo formale ed è volto ad assicurare la coerenza lessicale all'interno dell'articolato statutario; al comma 2, lettera c), si integrano le materie di competenza inderogabile del Consiglio di amministrazione, includendo la nomina del Presidente e del Vice Presidente quando non vi provveda l'Assemblea, in coerenza con la proposta di modifica del vigente articolo 14 sulle competenze dell'Assemblea; sempre alla medesima lettera, l'eliminazione del riferimento alla definizione del trattamento economico discende dalla ritenuta opportunità di concentrare la disciplina della materia nella successiva lettera u); al comma 2, lettera g), l'intervento è volto ad un migliore coordinamento dell'articolato statutario, oltre che a tenere conto della rinumerazione degli articoli; al comma 2, lettera t), si introduce un esplicito riferimento agli ulteriori comitati che siano previsti dalla normativa, anche di vigilanza; l'intervento al comma 4 e la connessa eliminazione del comma 6 sono volti a prevedere, per maggiore flessibilità operativa, che il Consiglio possa decidere di delegare proprie attribuzioni anche a singoli Consiglieri; l'intervento di cui al comma 5 ha rilievo solo formale; si propone, infine, di sostituire il testo del vigente comma 7, con due nuovi commi (ora 6 e 7) che riprendono il testo adottato, sulla stessa materia, dallo Statuto della Capogruppo.
- La proposta di eliminazione dell'articolo 19, riguardante la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, si ricollega allo status di società non quotata riveniente dalla Conversione Obbligatoria e dal Delisting.
- All'articolo 20 si propone di eliminare, al comma 1, la previsione riguardante la convocazione del Consiglio su richiesta del Direttore generale, trattandosi di disposizione funzionale a precedenti e superati assetti; inoltre, per coerenza sistematica e tenuto conto della rubrica dell'articolo, si propone di eliminare il comma 2 contenente il riferimento al meccanismo di sostituzione del Presidente, che viene collocato nell'articolo 18 (ex 24); si propone altresì di ridurre i termini per la convocazione, anche in caso di urgenza, e si semplificano le modalità di invio del relativo avviso; anche in ragione della recente esperienza connessa alle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, si propone, infine, di prevedere che in caso di

seduta tenuta mediante mezzi di comunicazione a distanza non sia necessaria la compresenza di Presidente e Segretario nel medesimo luogo.

- All'articolo 21 si propone di introdurre un nuovo comma 3 che esplicita un principio ormai consolidato nella dottrina e giurisprudenza commercialistiche, precisando che possono considerarsi "presenti" ai fini della formazione della maggioranza consiliare solo gli amministratori che si trovino nelle condizioni di esprimere liberamente il loro voto, non concorrendo alla formazione del quorum deliberativo i Consiglieri astenuti in quanto portatori di un interesse per conto proprio o di terzi.
- All'articolo 23 si propone di rimodulare la composizione numerica del Comitato esecutivo, di eliminare la figura del Vice Presidente del Comitato e di superare l'automatismo che identifica il segretario del Comitato con il segretario del Consiglio di amministrazione; viene proposto, inoltre, di esplicitare anche in questa sede la competenza vicaria d'urgenza del Comitato già contemplata al vigente art.24 comma 2 e di prevedere la possibilità che le riunioni del medesimo si tengano mediante sistemi di collegamento a distanza.
- All'articolo 24 si propone di introdurre, per maggiore coerenza sistematica, un nuovo comma 2 contenente la disciplina della sostituzione del Presidente del Consiglio di amministrazione, traslando, con opportune modifiche, la disciplina al riguardo contenuta al vigente articolo 20 comma 2.
- All'articolo 25 si propone di rimodulare la composizione numerica del Collegio sindacale, nonché, in coerenza con lo status di società non quotata riveniente dalla Conversione Obbligatoria e dal Delisting e considerato l'assetto azionario, di eliminare il meccanismo di nomina basato sul voto di lista.
- L'eliminazione del Titolo V (e quindi degli articoli 27e 28) si ricollega alla Conversione Obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni privilegiate oggetto di trattazione al punto 1) all'OdG.
- La proposta di riformulazione dell'art. 31, relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio e alla modifica dei diritti delle azioni privilegiate, discende dalla Conversione Obbligatoria ed è oggetto di trattazione al punto 1) all'OdG.
- All'articolo 33, dedicato alla disciplina del potere di rappresentanza della Società, le modifiche di aggiornamento proposte sono coerenti con la riformulazione degli articoli 18 e 20 dello Statuto.
- La modifica proposta all'articolo 35 è correlata all'eliminazione degli articoli 36 e 37 connessa alla Conversione Obbligatoria oggetto di trattazione al punto 1) all'OdG.
- All'articolo 39 si propone di eliminare la vigente disposizione transitoria che ha esaurito i propri effetti, sostituendola con altra che disciplini l'entrata in vigore dell'innovazione attinente alla composizione numerica del Collegio sindacale.

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA Barrato= parte eliminata Grassetto= nuovo testo
TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - DURATA -SEDE	TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - DURATA -SEDE
Art. 1 - Denominazione 1. Il Banco di Sardegna S.p.A. (denominato in forma abbreviata anche Banco S.p.A.) è una società per azioni costituita con atto unilaterale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del	Art. 1 - Denominazione <div style="text-align: right;">[invariato]</div>

<p>decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 112143/26305 a rep. del Notaio Roberto Vacca di Cagliari, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico (costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298), traente le sue origini, attraverso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna e le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, dalla Cassa adempriale della Sardegna di cui alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342.</p> <p>2. Il suddetto conferimento è realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico in data 26 giugno 1992 e approvato con decreto del Ministro del Tesoro in data 29 luglio 1992, n. 436063.</p>	
<p>Art. 2 - Oggetto sociale</p> <p>1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, ivi comprese tutte le attività che l'Ente conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.</p> <p>2. Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.</p> <p>3. La Società fa parte del Gruppo bancario «Banca popolare dell'Emilia Romagna». In tale qualità, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.</p> <p>4. Alla Società, quale sub-holding nell'ambito del Gruppo bancario «Banca popolare dell'Emilia Romagna», è attribuito il coordinamento delle Società da essa controllate. In ogni caso essa è tenuta a osservare e a far osservare alle sue controllate</p>	<p>Art. 2 - Oggetto sociale</p> <p>1. [testo invariato]</p> <p>2. [testo invariato]</p> <p>3. La Società fa parte del Gruppo bancario «Banca popolare dell'Emilia Romagna» «BPER Banca S.p.A.». In tale qualità, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.</p> <p>4. Alla Società, quale sub-holding nell'ambito del Gruppo bancario «Banca popolare dell'Emilia Romagna» «BPER Banca S.p.A.», è attribuito il coordinamento delle Società da essa controllate. In ogni caso essa è tenuta a osservare e a far</p>

le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.	osservare alle sue controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.
Art. 3 - Sede 1. La Società ha sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari. 2. Essa, previa le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, può operare in Italia e all'estero istituendo dipendenze e rappresentanze.	Art. 3 - Sede [invariato]
Art. 4 - Durata 1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100.	Art. 4 - Durata [invariato]
TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI	TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI
Art. 5 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di euro 155.247.762 interamente versato, ed è rappresentato da n. 51.749.254 azioni del valore nominale di euro 3 ciascuna, di cui: - n. 43.981.509 azioni per il valore nominale complessivo di euro 131.944.527 sono ordinarie; - n. 1.167.745 azioni per il valore nominale complessivo di euro 3.503.235 sono privilegiate; - n. 6.600.000 azioni, per il valore nominale complessivo di euro 19.800.000 sono di risparmio. 2. Le azioni sono nominative e, quando la legge lo consente, anche al portatore se interamente liberate. Tutte le azioni sono indivisibili. 3. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ordinarie o privilegiate ovvero diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie o privilegiate deve offrirli in prelazione agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, con diritto di accrescimento fra loro. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio giuridico e operazione societaria, anche a titolo gratuito, in forza dei quali si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà degli strumenti finanziari o la costituzione o il trasferimento di altro diritto reale sugli stessi. L'offerta in prelazione deve	Art. 5 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di euro 155.247.762 interamente versato, ed è rappresentato da n. 51.749.254 azioni prive del valore nominale di euro 3 ciascuna, di cui: - n. 43.981.509 azioni per il valore nominale complessivo di euro 131.944.527 sono ordinarie; - n. 7.767.745 azioni per il valore nominale complessivo di euro 3.503.235 sono privilegiate; - n. 6.600.000 azioni, per il valore nominale complessivo di euro 19.800.000 sono di risparmio. 2. Tutte Le azioni sono nominative e quando la legge lo consente, anche al portatore se interamente liberate. Tutte le azioni sono indivisibili. 3. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ordinarie o privilegiate ovvero diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie o privilegiate deve offrirli in prelazione agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, con diritto di accrescimento fra loro. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio giuridico e operazione societaria, anche a titolo gratuito, in forza dei quali si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà degli strumenti finanziari o la costituzione o il trasferimento di altro diritto reale sugli stessi. L'offerta in prelazione deve essere comunicata, con l'indicazione delle

essere comunicata, con l'indicazione delle generalità del terzo aspirante acquirente, del prezzo e degli altri termini e condizioni della cessione, al Presidente del Consiglio di amministrazione e da quest'ultimo, entro sette giorni dal ricevimento, agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, ciascuno dei quali può dichiarare di esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alla quota di azioni posseduta, mediante lettera spedita al Presidente del Consiglio di amministrazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di quest'ultimo. I diritti spettanti ai soci che non esercitano la prelazione si accrescono proporzionalmente a favore dei soci che ne abbiano espressamente fatto richiesta nella comunicazione di esercizio della prelazione. Le azioni e i diritti di opzione per i quali viene esercitata la prelazione devono essere trasferiti entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio di amministrazione comunica all'azionista offerente l'accettazione dell'offerta con indicazione degli azionisti accettanti e delle quantità di titoli da trasferire a ciascuno di essi. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità degli strumenti finanziari offerti. Qualora esso sia esercitato solo in parte, il socio offerente è libero di trasferire tutti gli strumenti finanziari all'acquirente indicato. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, l'azionista può disporre degli strumenti finanziari offerti non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di consegna della comunicazione dell'offerta. In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo dell'acquisto in prelazione sarà determinato da un terzo arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Ove non ritenga congruo il prezzo così determinato, il socio offerente è libero di non effettuare il trasferimento e di conservare la titolarità degli strumenti finanziari. Ogni comunicazione ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

~~generalità del terzo aspirante acquirente, del prezzo e degli altri termini e condizioni della cessione, al Presidente del Consiglio di amministrazione e da quest'ultimo, entro sette giorni dal ricevimento, agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, ciascuno dei quali può dichiarare di esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alla quota di azioni posseduta, mediante lettera spedita al Presidente del Consiglio di amministrazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di quest'ultimo. I diritti spettanti ai soci che non esercitano la prelazione si accrescono proporzionalmente a favore dei soci che ne abbiano espressamente fatto richiesta nella comunicazione di esercizio della prelazione. Le azioni e i diritti di opzione per i quali viene esercitata la prelazione devono essere trasferiti entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio di amministrazione comunica all'azionista offerente l'accettazione dell'offerta con indicazione degli azionisti accettanti e delle quantità di titoli da trasferire a ciascuno di essi. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità degli strumenti finanziari offerti. Qualora esso sia esercitato solo in parte, il socio offerente è libero di trasferire tutti gli strumenti finanziari all'acquirente indicato. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, l'azionista può disporre degli strumenti finanziari offerti non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di consegna della comunicazione dell'offerta. In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo dell'acquisto in prelazione sarà determinato da un terzo arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Ove non ritenga congruo il prezzo così determinato, il socio offerente è libero di non effettuare il trasferimento e di conservare la titolarità degli strumenti finanziari. Ogni comunicazione ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.~~

<p>4. Le azioni di risparmio sono trasferibili secondo le modalità previste per gli strumenti finanziari quotati.</p> <p>5. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.</p>	<p>4. Le azioni di risparmio sono trasferibili secondo le modalità previste per gli strumenti finanziari quotati.</p> <p>5.3. [testo invariato]</p>
<p>Art. 6 - Aumenti di capitale</p> <p>1. In caso di aumento di capitale, la Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 c.c., può riservare emissioni di azioni a favore di propri dipendenti.</p> <p>2. Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e/o di beni in natura. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento stesso della sottoscrizione.</p>	<p>Art. 6 – Aumenti di capitale</p> <p>1. In caso di aumento di capitale, la Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 c.c., può riservare emissioni di azioni a favore di propri dipendenti.</p> <p>2. Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e/o di beni in natura. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento stesso della sottoscrizione.</p>
<p>Art. 7 - Partecipazione al capitale</p> <p>1. La sottoscrizione e l'acquisto di azioni della Società, da chiunque effettuati, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sono soggetti alle disposizioni del Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed eventuali successive modificazioni.</p>	<p>Art. 7 – Partecipazione al capitale</p> <p>1. La sottoscrizione e l'acquisto di azioni della Società, da chiunque effettuati, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sono soggetti alle disposizioni del Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed eventuali successive modificazioni.</p>
<p>Art. 8 - Trasferimento delle azioni</p> <p>1. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società secondo le modalità di legge.</p>	<p>Art. 8 – Trasferimento delle azioni</p> <p>1. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società secondo le modalità di legge.</p>
<p>Art. 9 - Sospensione del diritto di voto</p> <p>1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali le autorizzazioni previste dalla vigente normativa non siano state ottenute, ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere, altresì, esercitato per le azioni per le quali siano state omesse le prescritte comunicazioni.</p>	<p>Art. 9 – Sospensione del diritto di voto</p> <p>1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali le autorizzazioni previste dalla vigente normativa non siano state ottenute, ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere, altresì, esercitato per le azioni per le quali siano state omesse le prescritte comunicazioni.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III ORGANI SOCIALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III ORGANI SOCIALI</p>
<p style="text-align: center;">Capo I Assemblea generale</p>	<p style="text-align: center;">Capo I Assemblea generale</p>
<p>Art. 10 - Assemblea dei soci</p> <p>1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Nell'Assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie. Nell'Assemblea straordinaria hanno diritto di voto le azioni ordinarie e quelle privilegiate.</p>	<p>Art. 10 6 - Assemblea dei soci</p> <p style="text-align: center;">[invariato]</p>

<p>2. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.</p> <p>3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>	
<p>Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale o da quella amministrativa, purché nell'ambito del territorio nazionale, nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.</p>	<p>Art. 11 7 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>1. [testo invariato]</p> <p>2. Quando tutti i Soci aventi diritto a intervenire abbiano comunicato alla Società i recapiti per effettuare la relativa comunicazione, è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti di detti organi.</p>
<p>Art. 12 - Diritto di intervento in Assemblea</p> <p>1. Per l'ammissione, l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega per la rappresentanza in Assemblea anche in via elettronica, con le modalità stabilite dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta</p>	<p>Art. 12 8- Diritto di intervento in Assemblea</p> <p>[Invariato]</p>

<p>elettronica certificata ad apposito indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante le ulteriori modalità che siano ivi previste.</p>	
<p>Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 35, primo comma.</p> <p>2. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di amministrazione. Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, c.c. e in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.</p> <p>3. L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, due scrutatori tra gli azionisti e/o i Sindaci.</p>	<p>Art. 13 9 - Presidenza dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 35, primo comma di Statuto ovvero, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea tra gli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>2. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altra persona designata dall'Assemblea tra gli intervenuti. Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, c.c. e in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio, che funge da Segretario.</p> <p>3. L'Assemblea Il Presidente nomina, ove lo ritenga, due scrutatori tra gli azionisti e/o i Sindaci intervenuti.</p>
<p>Art. 14 - Competenze dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa, oltre a deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge: - discute e approva il bilancio d'esercizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale; - su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico; - determina il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 18, comma 	<p>Art. 14 10- Competenze dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa, oltre a deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge: discute e approva il bilancio d'esercizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri i componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale; - su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico; - determina il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto dallo Statuto sulla remunerazione dei componenti del

<p>secondo, lett. u), nonché del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - approva, in conformità delle disposizioni di Vigilanza, il documento predisposto dalla Capogruppo sulle politiche di remunerazione a favore degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione, controllo e del restante personale; - approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; - approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; <p>- delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.</p> <p>2. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche dal successivo art. 18, comma secondo, lett. u), nonché del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - approva, in conformità delle disposizioni di Vigilanza, il documento predisposto dalla Capogruppo sulle politiche di remunerazione a favore degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione, controllo e del restante personale; - approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; - approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; - ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni; - delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime. <p>2. [invariato]</p>
<p>Art. 15 - Maggioranze per l'Assemblea ordinaria</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.</p> <p>2. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta.</p>	<p>Art. 15 11 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni</p> <p>1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente.</p> <p>2. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta.</p>
<p>Art. 16 - Maggioranze per l'Assemblea</p>	<p>Art. 16 – Maggioranze per l'Assemblea</p>

<p>straordinaria</p> <p>1. L'Assemblea straordinaria è costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, nei termini e con le maggioranze previsti dalla legge.</p>	<p>straordinaria</p> <p>1. L'Assemblea straordinaria è costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, nei termini e con le maggioranze previsti dalla legge</p>
<p>Capo II Amministrazione</p>	<p>Capo II Amministrazione</p>
<p>Art. 17 - Consiglio di amministrazione</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da tredici membri compresi il Presidente e il Vice Presidente.</p> <p>2. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati Amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Almeno tre Amministratori, ovvero il numero superiore previsto dalla normativa e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti, debbono possedere i requisiti di indipendenza come stabiliti dall'art. 148, comma terzo, D.Lgs. n. 58/1998 e dalle disposizioni regolamentari e di Vigilanza applicabili. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dagli Amministratori a comprometterne l'indipendenza. Il venir meno in capo a un Amministratore dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.</p> <p>3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra</p>	<p>Art. 17 12 - Consiglio di amministrazione</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.</p> <p>2. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati Amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Almeno due tre Amministratori, ovvero il numero superiore previsto dalla normativa e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti, debbono possedere i requisiti di indipendenza come stabiliti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c), cod. civ. come stabiliti dall'art. 148, comma terzo, D. Lgs. n. 58/1998 e dalle disposizioni di Vigilanza applicabili e dalla disciplina attuativa dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dagli Amministratori a comprometterne l'indipendenza. Il venir meno in capo a un Amministratore dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.</p> <p>3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare che almeno tre</p>

i generi nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.

6. A pena di inammissibilità, la presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

a) la lista, con la sottoscrizione dei proponenti, autenticata da procuratori della Società, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni detenute dai proponenti ovvero da un notaio, deve essere presentata da tanti soci titolari, anche congiuntamente, di una partecipazione pari ad almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

b) la lista deve indicare un numero di tredici candidati;

c) la lista deve presentare almeno tre candidati, specificamente indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza nonché un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

d) la lista, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, deve essere depositata presso la sede legale della Società;

e) unitamente alla lista, ferma ogni altra documentazione e dichiarazione richieste dalla normativa vigente, devono depositarsi presso la sede della Società a cura dei proponenti:

(i) le informazioni relative all'identità dei

membri appartengano al genere meno rappresentato, ovvero il numero superiore previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

4. [Invariato]

~~5. La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.~~

~~6. A pena di inammissibilità, la presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:~~

~~a) la lista, con la sottoscrizione dei proponenti, autenticata da procuratori della Società, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni detenute dai proponenti ovvero da un notaio, deve essere presentata da tanti soci titolari, anche congiuntamente, di una partecipazione pari ad almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;~~

~~b) la lista deve indicare un numero di tredici candidati;~~

~~c) la lista deve presentare almeno tre candidati, specificamente indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza nonché un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;~~

~~d) la lista, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, deve essere depositata presso la sede legale della Società;~~

~~e) unitamente alla lista, ferma ogni altra documentazione e dichiarazione richieste dalla normativa vigente, devono depositarsi presso la sede della Società a cura dei proponenti:~~

~~(i) le informazioni relative all'identità dei~~

proponenti, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi con le modalità previste dalla normativa vigente;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti;

(iii) la dichiarazione di almeno tre candidati attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza;

(iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei requisiti di indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

7. All'elezione del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede mediante votazione sulle liste presentate. Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

8. Qualora siano presentate più di una lista:

a) dalla lista risultata prima per numero di voti conseguiti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne quelli assegnati alla seconda lista ai sensi della seguente lett. b);

b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, purché essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati:

~~proponenti, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi con le modalità previste dalla normativa vigente;~~

~~(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti;~~

~~(iii) la dichiarazione di almeno tre candidati attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza;~~

~~(iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei requisiti di indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.~~

~~**7.** All'elezione del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede mediante votazione sulle liste presentate. Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.~~

~~**8.** Qualora siano presentate più di una lista:~~

~~a) dalla lista risultata prima per numero di voti conseguiti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne quelli assegnati alla seconda lista ai sensi della seguente lett. b);~~

~~b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, purché essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati:~~

~~b1) quattro Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino meno del 40% del capitale sociale con diritto di voto~~

b1) quattro Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino meno del 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

b2) cinque Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto un numero di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Amministratori, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. Tale meccanismo di sostituzione opera sulla base dei seguenti criteri. Il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato viene tratto come segue: tre Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata prima e due Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata seconda. Il numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza viene tratto come segue: due Amministratori sono tratti dalla lista risultata prima ed un Amministratore è tratto dalla lista risultata seconda. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, all'elezione degli Amministratori mancanti provvede 10 l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

9. Qualora sia presentata una sola lista, ovvero

~~nell'assemblea ordinaria;~~

~~b2) cinque Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto un numero di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Amministratori, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. Tale meccanismo di sostituzione opera sulla base dei seguenti criteri. Il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato viene tratto come segue: tre Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata prima e due Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata seconda. Il numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza viene tratto come segue: due Amministratori sono tratti dalla lista risultata prima ed un Amministratore è tratto dalla lista risultata seconda. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, all'elezione degli Amministratori mancanti provvede 10 l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.~~

~~**9.** Qualora sia presentata una sola lista, ovvero~~

nessuna delle liste diverse da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti abbia conseguito tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, tutti gli Amministratori sono tratti dall'unica ovvero dalla prima lista. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero nessuna delle liste presentate abbia conseguito tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, gli Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto tra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore deliberazione assembleare.

10. Eletti i componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea nomina fra essi il Presidente e il Vice Presidente, mediante votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

11. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme di legge. I Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci. Per la sostituzione degli Amministratori tratti dalla lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti o dell'unica lista presentata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Per la sostituzione degli Amministratori tratti dalla seconda lista, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati in detta lista, i quali abbiano confermato la propria candidatura depositando presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto, dalla vigente disciplina legale e regolamentare e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. In mancanza di candidature, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista sulle candidature

~~nessuna delle liste diverse da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti abbia conseguito tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, tutti gli Amministratori sono tratti dall'unica ovvero dalla prima lista. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero nessuna delle liste presentate abbia conseguito tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, gli Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto tra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore deliberazione assembleare.~~

~~**10.** Eletti i componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea nomina fra essi il Presidente e il Vice Presidente, mediante votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.~~

~~**11.** Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme di legge. I Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci. Per la sostituzione degli Amministratori tratti dalla lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti o dell'unica lista presentata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Per la sostituzione degli Amministratori tratti dalla seconda lista, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati in detta lista, i quali abbiano confermato la propria candidatura depositando presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto, dalla vigente disciplina legale e regolamentare e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. In mancanza di candidature, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista sulle candidature proposte seduta~~

<p>proposte seduta stante dai soci presenti. In ogni caso l'Assemblea, nell'eleggere gli Amministratori in sostituzione, deve aver cura che il Consiglio comprenda il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei requisiti di indipendenza.</p>	<p>stante dai soci presenti. In ogni caso l'Assemblea, nell'eleggere gli Amministratori in sostituzione, deve aver cura che il Consiglio comprenda il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei requisiti di indipendenza.</p>
<p>Art. 18 - Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Banco e, segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o in forza del presente Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea.</p> <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione:</p> <p>a) determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, approvare le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, nonché quanto assegnato alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica dalle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti;</p> <p>b) approvare e modificare i regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza;</p> <p>c) nominare e revocare il Direttore generale, nonché i Vice Direttori generali, i Direttori centrali e i dirigenti, definendone le competenze e il trattamento economico; nominare e revocare i responsabili delle funzioni interne, ove ciò sia attribuito all'Organo con funzione di supervisione strategica dalle disposizioni delle Autorità e delle Istituzioni di Vigilanza competenti;</p> <p>d) assumere o cedere partecipazioni, se di</p>	<p>Art. 18 13- Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Banco Società e, segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o in forza del presente Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea.</p> <p>2. [Invariato il comma 2 lettere a), b), e), f); lettere dalla h) alla s) e lettera v)]</p> <p>c) nominare e revocare il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, ove non nominati dall'Assemblea, il Direttore generale, nonché, definendone le competenze, i Vice Direttori generali, i Direttori centrali e i dirigenti, definendone le competenze e il trattamento economico; nominare e revocare i responsabili delle funzioni interne, ove ciò sia attribuito all'Organo con funzione di supervisione strategica dalle disposizioni delle Autorità e delle Istituzioni di Vigilanza competenti;</p> <p>d) assumere o cedere partecipazioni, se di</p>

<p>controllo e/o rilevanti, salvo quanto disposto dal precedente art. 14, comma primo;</p> <p>e) deliberare sull'apertura, chiusura e trasferimento di dipendenze e uffici della Società;</p> <p>f) deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per i dirigenti;</p> <p>g) deliberare - salvo quanto previsto nel successivo art. 24, secondo comma - sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci di istituti, società, consorzi ed enti in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui amministratori e/o sindaci essa sia chiamata a provvedere;</p> <p>h) deliberare in materia di costruzione, acquisto, vendita e permuta di immobili;</p> <p>i) deliberare sui contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società;</p> <p>l) deliberare i criteri per il coordinamento delle società controllate, fermo restando quanto indicato nell'art. 2, quarto comma;</p> <p>m) deliberare la fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al novanta per cento;</p> <p>n) deliberare gli adeguamenti dello Statuto sociale alle disposizioni previste da norme imperative;</p> <p>o) deliberare sulla determinazione dei budget annuali di spesa;</p> <p>p) deliberare sul progetto di bilancio e sulle proposte di riparto dell'utile di esercizio;</p> <p>q) deliberare sulle proposte di modifica statutaria;</p> <p>r) proporre all'Assemblea l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e le operazioni sul capitale sociale;</p> <p>s) deliberare sul conferimento di deleghe agli Amministratori in relazione a specifiche materie;</p> <p>t) deliberare su costituzione, composizione, competenze e durata del Comitato esecutivo e di eventuali altri comitati o commissioni;</p> <p>u) deliberare sulla remunerazione degli</p>	<p>controllo e/o rilevanti, salvo quanto disposto dal precedente art. 1410, comma primo;</p> <p>g) deliberare - salvo quanto previsto, per i casi di urgenza, negli successivi artt. 24, secondo comma 17 comma quarto, e 18 comma terzo - sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci di istituti, società, consorzi ed enti in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui amministratori e/o sindaci essa sia chiamata a provvedere;</p> <p>t) deliberare su costituzione, composizione, competenze e durata del Comitato esecutivo, dei comitati previsti dalla normativa e dalle disposizioni di vigilanza e di eventuali altri comitati o commissioni;</p> <p>u) deliberare sulla remunerazione degli</p>
--	--

<p>amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio sindacale;</p> <p>v) deliberare sull'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza.</p> <p>3. Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere d) e h) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate, devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.</p> <p>4. Con esclusione delle attribuzioni indicate al comma secondo, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, può delegare al Comitato esecutivo e al Direttore generale proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega e stabilendo le modalità e la periodicità del riporto.</p> <p>5. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 26 sulle attribuzioni del Direttore generale, può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dirigenti, a quadri direttivi e a preposti alle dipendenze, singolarmente o anche riuniti in Comitati. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove costituito, e/o del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e la periodicità fissate da quest'ultimo.</p> <p>6. Il conferimento di poteri a singoli Consiglieri di amministrazione può riguardare unicamente determinati atti o singoli negozi.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio sindacale, con apposita relazione</p>	<p>amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio sindacale, nonché sul trattamento economico del Direttore generale, dei Vice Direttori generali e dei dirigenti;</p> <p>3. [invariato]</p> <p>4. Con esclusione delle attribuzioni indicate al comma secondo, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, può delegare a singoli Consiglieri, al Comitato esecutivo e al Direttore generale proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega e stabilendo le modalità e la periodicità del riporto.</p> <p>5. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dallo statuto all'art. 26 sulle attribuzioni del Direttore generale, può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dirigenti, a quadri direttivi e a preposti alle dipendenze, singolarmente o anche riuniti in Comitati. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove costituito, e/o del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e la periodicità fissate da quest'ultimo.</p> <p>6. Il conferimento di poteri a singoli Consiglieri di amministrazione può riguardare unicamente determinati atti o singoli negozi.</p> <p>7. 6. Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio sindacale, con apposita relazione</p>
---	--

<p>trimestrale, nella quale le operazioni di credito sono riportate per importo globale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare l'informativa è resa sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.</p>	<p>trimestrale, nella quale le operazioni di credito sono riportate per importo globale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare l'informativa è resa sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.</p> <p>7. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente del Consiglio di amministrazione al Presidente del Collegio sindacale.</p>
<p>Art. 19 - Altre competenze del Consiglio: nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.</p> <p>1. È di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.</p> <p>2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza di lavoro di almeno un triennio in posizione di adeguata responsabilità in ambito amministrativo e contabile nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo. Il Consiglio di amministrazione procede alla verifica dei requisiti di professionalità.</p> <p>3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve possedere i requisiti di onorabilità prescritti per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e</p>	<p>Art. 19 - Altre competenze del Consiglio: nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.</p> <p>1. È di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.</p> <p>2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza di lavoro di almeno un triennio in posizione di adeguata responsabilità in ambito amministrativo e contabile nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo. Il Consiglio di amministrazione procede alla verifica dei requisiti di professionalità.</p> <p>3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve possedere i requisiti di onorabilità prescritti per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo</p>

<p>controllo in banche. Il Consiglio di amministrazione procede alla verifica dei requisiti di onorabilità; la perdita dei requisiti comporta decadenza dall'ufficio, che deve essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza della perdita dei requisiti suddetti.</p> <p>4. L'incarico ha durata indeterminata e, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, può essere revocato.</p>	<p>in banche. Il Consiglio di amministrazione procede alla verifica dei requisiti di onorabilità; la perdita dei requisiti comporta decadenza dall'ufficio, che deve essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza della perdita dei requisiti suddetti.</p> <p>4. L'incarico ha durata indeterminata e, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, può essere revocato.</p>
<p>Art. 20 - Convocazione del Consiglio</p> <p>1. Il Presidente convoca, formulandone l'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, di regola, con frequenza mensile e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio sindacale ovvero, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione medesimo, individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, ovvero dal Direttore generale.</p> <p>2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere espressamente designato dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>3. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa, purché nell'ambito della Unione Europea) e degli argomenti da trattare - trasmesso per raccomandata, telegramma, telex o telefax, per posta elettronica o, comunque, per altro mezzo tecnologico che consenta la certezza della ricezione, almeno sei giorni prima della riunione e inviato al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la comunicazione può essere trasmessa sino ai due giorni precedenti la data della riunione.</p> <p>4. È ammessa la possibilità che le riunioni del</p>	<p>Art. 20 14 - Convocazione del Consiglio</p> <p>1. Il Presidente convoca, formulandone l'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, di regola, con frequenza mensile e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio sindacale ovvero, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione medesimo, individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, ovvero dal Direttore generale.</p> <p>2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere espressamente designato dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>3. 2. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa, purché nell'ambito della Unione Europea) e degli argomenti da trattare - trasmesso per raccomandata, telegramma, telex e telefax, per posta elettronica o, comunque, per altro mezzo tecnologico che consenta la certezza della ricezione, almeno sei tre giorni prima della riunione e inviato al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la comunicazione può essere trasmessa sino ai dueun giornogiorno precedenti e la data della riunione.</p> <p>4. 3. [testo invariato].</p>

<p>Consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>5. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p>	<p>5. 4. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p>
<p>Art. 21 - Deliberazioni</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica.</p> <p>2. Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti.</p>	<p>Art. 21 15 - Deliberazioni</p> <p>1. [testo invariato]</p> <p>2. [testo invariato]</p> <p>3. In caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in un'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della costituzione del Consiglio di amministrazione e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p>
<p>Art. 22 - Segretario – Verbali</p> <p>1. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è nominato, dal Consiglio stesso, fra i dirigenti o quadri direttivi della Società.</p> <p>2. I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti a cura del Segretario, devono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario.</p> <p>3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.</p>	<p>Art. 22 16 - Segretario – Verbali</p> <p>[Invariato]</p>
<p>Capo III Comitato esecutivo</p>	<p>Capo III Comitato esecutivo</p>
<p>Art. 23 - Composizione, attribuzioni e funzionamento</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato esecutivo, composto da un minimo di quattro fino ad un massimo di cinque componenti.</p> <p>2. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato</p>	<p>Art. 23 17 - Composizione, attribuzioni e funzionamento</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato esecutivo, composto da un minimo di trequattro fino ad un massimo di cinque componenti.</p> <p>2. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato</p>

<p>esecutivo sono nominati dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo, senza diritto di voto e senza potere di proposta.</p> <p>3. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è anche Segretario del Comitato esecutivo.</p> <p>4. Le attribuzioni e il funzionamento del Comitato esecutivo sono disciplinati dal Consiglio di amministrazione.</p>	<p>esecutivo sono è nominato dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo, senza diritto di voto e senza potere di proposta.</p> <p>3. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è anche Segretario del Comitato esecutivo.</p> <p>4. 3. [testo invariato]</p> <p>4. In caso di urgenza il Comitato esecutivo può assumere deliberazioni in riferimento a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte, il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.</p> <p>5. Le adunanze del Comitato esecutivo possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Il Comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>
Capo IV Presidenza	Capo IV Presidenza
<p>Art. 24 - Funzioni del Presidente</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.</p>	<p>Art.24 18 - Funzioni del Presidente</p> <p>1. [testo invariato]</p> <p>2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio più</p>

<p>2. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione può prendere, su proposta vincolante del Direttore generale, ogni determinazione in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, portando a conoscenza del Consiglio stesso alla sua prima adunanza le decisioni assunte.</p>	<p>anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.</p> <p>2- 3.[testo Invariato]</p>
<p>Capo V Collegio sindacale</p>	<p>Capo V Collegio sindacale</p>
<p>Art. 25 - Composizione - Nomina – Funzionamento del Collegio sindacale</p> <p>1. Il Collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi. Sono inoltre nominati tre sindaci supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>2. La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero pari ai posti da coprire, sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>3. Possono presentare una lista di candidati l'azionista o il gruppo di azionisti che rappresentino non meno del 5% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria.</p> <p>4. Uno stesso azionista o gruppo di azionisti non possono presentare, neanche per interposta persona, più di una lista. Ogni azionista non può votare più di una lista.</p> <p>5. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare,</p>	<p>Art. 25 -19 Composizione - Nomina – Funzionamento del Collegio sindacale</p> <p>1. Il Collegio sindacale è composto da tre cinque sindaci effettivi. Sono inoltre nominati due tre sindaci supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente che almeno un sindaco effettivo ed un supplente appartengano al genere meno rappresentato.</p> <p>2. La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero pari ai posti da coprire, sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>3. Possono presentare una lista di candidati l'azionista o il gruppo di azionisti che rappresentino non meno del 5% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria.</p> <p>4. Uno stesso azionista o gruppo di azionisti non possono presentare, neanche per interposta persona, più di una lista. Ogni azionista non può votare più di una lista.</p> <p>5- 2. [testo invariato]</p>

e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati alla carica coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Ai componenti del Collegio sindacale si applicano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il Presidente del Collegio sindacale deve essere scelto tra chi, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario ovvero in società e/o enti pubblici, del settore economico, aventi dimensione adeguata e valenza nazionale, oppure tra soggetti che abbiano esercitato la funzione di revisore in enti di rilievo nazionale.

6. Le liste, con la sottoscrizione dei proponenti autenticata da procuratori della Società, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni detenute dai proponenti ovvero da un notaio, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente alla lista, ferma ogni altra documentazione e dichiarazione richieste dalla normativa vigente, devono depositarsi presso la sede della Società a cura dei proponenti:

- (i) le informazioni relative all'identità dei proponenti, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi con le modalità previste dalla normativa vigente;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- (iii) la dichiarazione di almeno un candidato attestante l'esistenza dei requisiti previsti dal precedente comma quinto per la nomina a

~~6.~~ Le liste, con la sottoscrizione dei proponenti autenticata da procuratori della Società, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni detenute dai proponenti ovvero da un notaio, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente alla lista, ferma ogni altra documentazione e dichiarazione richieste dalla normativa vigente, devono depositarsi presso la sede della Società a cura dei proponenti:

- ~~(i) le informazioni relative all'identità dei proponenti, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi con le modalità previste dalla normativa vigente;~~
- ~~(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla disciplina vigente;~~
- ~~(iii) la dichiarazione di almeno un candidato attestante l'esistenza dei requisiti previsti dal precedente comma quinto per la nomina a~~

<p>Presidente del Collegio sindacale; (iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.</p> <p>7. Ciascuna lista deve indicare non meno di due candidati della prima sezione e di un candidato della seconda sezione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; almeno uno di detti revisori dovrà essere il primo o il secondo membro di entrambe le sezioni di ogni lista.</p> <p>8. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.</p> <p>9. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.</p> <p>10. All'elezione dei sindaci, l'Assemblea procede mediante votazione sulle liste presentate. Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.</p> <p>11. Qualora siano presentate più di una lista: a) dalla lista risultata prima per numero di voti conseguiti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre membri effettivi e due supplenti; b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente. Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto il previsto numero minimo di sindaci, effettivi o supplenti, appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere tanti candidati eletti</p>	<p>Presidente del Collegio sindacale; (iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.</p> <p>7. Ciascuna lista deve indicare non meno di due candidati della prima sezione e di un candidato della seconda sezione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; almeno uno di detti revisori dovrà essere il primo o il secondo membro di entrambe le sezioni di ogni lista.</p> <p>8. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.</p> <p>9. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.</p> <p>10. All'elezione dei sindaci, l'Assemblea procede mediante votazione sulle liste presentate. Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.</p> <p>11. Qualora siano presentate più di una lista: a) dalla lista risultata prima per numero di voti conseguiti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre membri effettivi e due supplenti; b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente. Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto il previsto numero minimo di sindaci, effettivi o supplenti, appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere tanti candidati eletti</p>
--	--

quanto necessario, sostituendoli con i candidati appartenenti a tale genere, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo 16 più elevato, in modo che i due sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato siano tratti uno da ciascuna lista. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei sindaci mancanti provvede l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

12. In caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

13. La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato tratto dalla seconda lista più votata ovvero dall'unica lista presentata, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma quinto.

14. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

15. Nel caso vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti tratti dalla medesima lista, in ordine di età. I sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla necessaria integrazione del Collegio. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale, si procede come segue. Per la sostituzione dei sindaci tratti dalla lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti o dall'unica lista presentata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Per la sostituzione dei sindaci tratti dalla seconda lista più votata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati in detta lista, i quali abbiano confermato la propria candidatura

~~quanto necessario, sostituendoli con i candidati appartenenti a tale genere, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo 16 più elevato, in modo che i due sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato siano tratti uno da ciascuna lista. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei sindaci mancanti provvede l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.~~

~~**12.** In caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.~~

~~**13.** La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato tratto dalla seconda lista più votata ovvero dall'unica lista presentata, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma quinto.~~

~~**14. 3.** [testo Invariato]~~

~~**15.** Nel caso vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti tratti dalla medesima lista, in ordine di età. I sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla necessaria integrazione del Collegio. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale, si procede come segue. Per la sostituzione dei sindaci tratti dalla lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti o dall'unica lista presentata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Per la sostituzione dei sindaci tratti dalla seconda lista più votata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati in detta lista, i quali abbiano confermato la propria candidatura depositando presso la sede della Società, almeno~~

depositando presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto, dalla vigente disciplina legale e regolamentare e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. In mancanza di candidature, l'Assemblea vota a maggioranza senza vincolo di lista. In ogni caso l'Assemblea, nell'eleggere i sindaci in sostituzione, deve aver cura che il Collegio sindacale comprenda il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato.

16. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.

17. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

18. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia, ed adempie tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, il Collegio sindacale e, anche individualmente, i

~~quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto, dalla vigente disciplina legale e regolamentare e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. In mancanza di candidature, l'Assemblea vota a maggioranza senza vincolo di lista. In ogni caso l'Assemblea, nell'eleggere i sindaci in sostituzione, deve aver cura che il Collegio sindacale comprenda il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato.~~

~~**16. 4.** [testo invariato]~~

~~**17. 5.** [testo invariato]~~

~~**18. 6.** [testo Invariato]~~

<p>Sindaci possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nonché richiedere e scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.</p>	
TITOLO IV DIREZIONE GENERALE	TITOLO IV DIREZIONE GENERALE
<p>Art. 26 - Direzione generale</p> <p>1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali.</p> <p>2. Il Direttore generale è il capo del personale, sovrintende alle strutture organizzative e al funzionamento della Società. Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli. Partecipa con facoltà di proposta alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed assiste alle Assemblee.</p> <p>3. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal Vice Direttore generale con maggiore anzianità di carica o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età. Nel caso di assenza o di impedimento di tutti i Vice Direttori generali, le funzioni sono esercitate dal Dirigente di grado più elevato e con maggior anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.</p>	<p>Art. 26 20- Direzione generale</p> <p style="text-align: center;">[invariato]</p>

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO	TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
<p>Art. 27 - Assemblea speciale</p> <p>1. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:</p> <p>a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;</p> <p>b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;</p> <p>c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito; 18 d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;</p> <p>e) sugli altri oggetti di interesse comune.</p> <p>2. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli Amministratori della Società quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio. Si applica l'articolo 2406 del codice civile.</p> <p>3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'Assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.</p>	<p>Art. 27 - Assemblea speciale</p> <p>1. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:</p> <p>a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;</p> <p>b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;</p> <p>c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito; 18 d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;</p> <p>e) sugli altri oggetti di interesse comune.</p> <p>2. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli Amministratori della Società quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio. Si applica l'articolo 2406 del codice civile.</p> <p>3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'Assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.</p>
<p>Art. 28 - Rappresentante comune</p> <p>1. Il Rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli azionisti di risparmio. Al</p>	<p>Art. 28 - Rappresentante comune</p> <p>1. Il Rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli azionisti di risparmio. Al</p>

<p>Rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.</p> <p>2. Possono essere nominate rappresentanti comuni anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento nonché le società fiduciarie.</p> <p>3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a un triennio e può essere rieletto. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il Rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>4. Al fine di assicurargli un'adeguata informazione sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, la Società invia al Rappresentante comune la documentazione messa a disposizione del pubblico in occasione di operazioni straordinarie, negli stessi tempi e con le medesime modalità con cui essa è messa a disposizione della società di gestione del mercato.</p>	<p>Rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.</p> <p>2. Possono essere nominate rappresentanti comuni anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento nonché le società fiduciarie.</p> <p>3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a un triennio e può essere rieletto. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il Rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>4. Al fine di assicurargli un'adeguata informazione sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, la Società invia al Rappresentante comune la documentazione messa a disposizione del pubblico in occasione di operazioni straordinarie, negli stessi tempi e con le medesime modalità con cui essa è messa a disposizione della società di gestione del mercato.</p>
TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI TITOLARI DI ALTRE CATEGORIE DI AZIONI	TITOLO VI V ORGANIZZAZIONE DEI TITOLARI DELLE ALTRE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI
<p>Art. 29 - Assemblee speciali</p> <p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudichino i diritti incorporati in altre categorie di azioni debbono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli azionisti della categoria interessata. Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2415 del codice civile e per la nomina del Rappresentante comune l'art. 2417 dello stesso codice</p>	<p>Art. 29 21 - Assemblee speciali</p> <p style="text-align: center;">[Invariato]</p>
TITOLO VII BILANCIO E UTILI	TITOLO VII VI BILANCIO E UTILI
<p>Art. 30 - Esercizio sociale e bilancio</p> <p>1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni</p>	<p>Art. 30 22- Esercizio sociale e bilancio</p> <p style="text-align: center;">[Invariato]</p>

<p>anno. Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni di legge.</p>	
<p>Art. 31 - Riparto degli utili</p> <p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:</p> <p>a) alla riserva legale, in misura pari al 5% (cinque per cento) degli utili, sino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;</p> <p>b) alle azioni di risparmio, a titolo di dividendo privilegiato, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione;</p> <p>c) alle azioni privilegiate, un dividendo pari al 10% (dieci per cento) del valore nominale, subordinato a quello riservato alle azioni di risparmio e prioritario rispetto a quello delle azioni ordinarie;</p> <p>d) alla riserva statutaria, in misura non inferiore al 15% (quindici per cento) degli utili, e nella misura del 20% (venti per cento) degli stessi dal momento in cui la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>2. La restante parte degli utili netti, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà essere, in via alternativa o cumulativa, destinata:</p> <p>a) alla formazione e all'incremento di altre riserve;</p> <p>b) alla distribuzione fra tutte le azioni in modo che: - alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) del valore nominale dell'azione; - alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all'1% (uno per cento) del valore nominale dell'azione.</p> <p>3. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p> <p>4. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal</p>	<p>Art. 31-23 - Riparto degli utili</p> <p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:</p> <p>a) alla riserva legale, in misura pari al 5% (cinque per cento) degli utili, sino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;</p> <p>b) alle azioni di risparmio, a titolo di dividendo privilegiato, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione;</p> <p>c) alle azioni privilegiate, un dividendo pari al 10% (dieci per cento) del valore nominale, subordinato a quello riservato alle azioni di risparmio e prioritario rispetto a quello delle azioni ordinarie;</p> <p>db) alla riserva statutaria, in misura non inferiore al 15% (quindici per cento) degli utili, e nella misura del 20% (venti per cento) degli stessi dal momento in cui la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>2. La restante parte degli utili netti, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà essere, in via alternativa o cumulativa, destinata:</p> <p>a) alla formazione e all'incremento di altre riserve;</p> <p>b) alla distribuzione fra tutte le azioni in modo che: alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) del valore nominale dell'azione; alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 1% al 20% (uno venti per cento) del valore nominale dell'azione.</p> <p>3. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p> <p>4. 3. [testo invariato]</p>

giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società in aumento alla riserva statutaria.	
TITOLO VIII DIPENDENZE E RAPPRESENTANZE	TITOLO VIII-VII DIPENDENZE E RAPPRESENTANZE
Art. 32 - Dipendenze 1. Gli uffici di rappresentanza e le succursali dipendono dalla direzione generale.	Art. 32-24 Dipendenze [Invariato]
TITOLO IX RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE	TITOLO IX VIII RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE
Art. 33 - Potere di rappresentanza e facoltà di firma 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, al Consigliere designato dal Consiglio di amministrazione a esercitare le funzioni di Presidente nell'ipotesi prevista dal precedente art. 20, secondo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento. 2. Il Direttore generale ha la rappresentanza e la firma sociale, oltre che per le attività delegategli dal Consiglio di amministrazione, per gli atti previsti come di sua competenza dal presente Statuto. Gli stessi poteri sono attribuiti a quanti lo sostituiscono a norma del precedente art. 26, terzo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento. 3. I poteri di firma attribuiti al personale della Società sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. 4. Nei limiti delle rispettive attribuzioni, il Presidente e il Direttore generale hanno facoltà	Art. 33 25 - Potere di rappresentanza e facoltà di firma 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, al Consigliere designato dal Consiglio di amministrazione a esercitare le funzioni di Presidente nell'ipotesi prevista dal precedente art. 20, secondo comma che li sostituisce secondo quanto previsto dal precedente art. 18. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento. 2. Il Direttore generale ha la rappresentanza e la firma sociale, oltre che per le attività delegategli dal Consiglio di amministrazione, per gli atti previsti come di sua competenza dal presente Statuto. Gli stessi poteri sono attribuiti a quanti lo sostituiscono a norma del precedente art. 26 20 , terzo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento. 3. [testo invariato] 4. [testo invariato]

di conferire procure speciali a persone anche estranee alla Società per il compimento di singole operazioni e affari.	
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI
<p>Art. 34 - Diritto di recesso Il diritto di recesso dei soci è disciplinato dalle disposizioni di legge; non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (I) la proroga del termine e (II) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p>	<p>Art. 34 26 - Diritto di recesso [Invariato]</p>
<p>Art. 35 - Scioglimento della Società 1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di stabilire le modalità della liquidazione. L'Assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento. 2. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. 3. In sede di liquidazione, alle azioni privilegiate è attribuito il diritto al rimborso del loro valore nominale, successivo a quello delle azioni di risparmio e prioritario rispetto alle azioni ordinarie. Alle azioni privilegiate è inoltre attribuito il diritto alla partecipazione al riparto del patrimonio residuo in uno con le altre azioni di ogni categoria, dopo rimborso del loro valore nominale.</p>	<p>Art. 35-27 - Scioglimento della Società 1. [invariato il comma 1] 2. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. 2. In sede di liquidazione, alle azioni privilegiate è attribuito il diritto al rimborso del loro valore corrispondente alla parità contabile nominale, successivo a quello delle azioni di risparmio e prioritario rispetto pari passu alle azioni ordinarie. Alle azioni privilegiate è inoltre attribuito il diritto alla partecipazione al riparto del patrimonio residuo in uno con le altre azioni di ogni categoria, dopo rimborso del loro valore nominale corrispondente alla parità contabile.</p>
<p>Art. 36 - Esclusione dalle negoziazioni 1. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio, fermo il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del codice civile spettante ai possessori di tali azioni, le stesse conservano i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. 2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con</p>	<p>Art. 36 - Esclusione dalle negoziazioni 1. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio, fermo il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del codice civile spettante ai possessori di tali azioni, le stesse conservano i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. 2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso</p>

<p>avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita alla società entro quindici giorni dall'emanazione del provvedimento di esclusione dalle negoziazioni da parte della competente Autorità ovvero, se successivo, dalla data di pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.</p>	<p>di ricevimento, che dovrà essere spedita alla società entro quindici giorni dall'emanazione del provvedimento di esclusione dalle negoziazioni da parte della competente Autorità ovvero, se successivo, dalla data di pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.</p>
<p>Art. 37 - Riduzione del capitale</p> <p>1. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.</p> <p>2. Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni senza voto o con voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto dalla legge deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi.</p> <p>3. La Società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.</p> <p>4. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.</p>	<p>Art. 37 - Riduzione del capitale</p> <p>1. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.</p> <p>2. Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni senza voto o con voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto dalla legge deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi.</p> <p>3. La Società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.</p> <p>4. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.</p>
<p>Art. 38 - Rinvio</p> <p>1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al codice civile e alle leggi speciali in materia.</p>	<p>Art. 38-28 - Rinvio</p> <p>[Invariato]</p>
<p>Art. 39 - Disposizione transitoria</p> <p>1. Fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione nominato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, in deroga all'art. 17, comma</p>	<p>Art. 39 29 - Disposizione transitoria</p> <p>1. Fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione nominato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, in deroga all'art. 17, comma</p>

<p>primo, il Consiglio di amministrazione sarà composto da quindici membri.</p> <p>2. Qualora, nell'ambito del Consiglio di amministrazione nominato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, venissero a mancare, prima della scadenza del mandato, un numero pari o superiore a dieci Amministratori, si riterrà dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione nominato in sostituzione, che assumerà la durata residua del mandato di quello cessato, sarà composto da tredici membri eletti ai sensi dell'art. 17.</p>	<p>primo, il Consiglio di amministrazione sarà composto da quindici membri.</p> <p>2. Qualora, nell'ambito del Consiglio di amministrazione nominato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, venissero a mancare, prima della scadenza del mandato, un numero pari o superiore a dieci Amministratori, si riterrà dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione nominato in sostituzione, che assumerà la durata residua del mandato di quello cessato, sarà composto da tredici membri eletti ai sensi dell'art. 17.</p> <p>1. Fino alla scadenza del Collegio sindacale nominato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, in deroga all'art. 19, primo comma, il Collegio sindacale sarà composto da cinque sindaci effettivi e tre sindaci supplenti.</p>

TESTO DEL NUOVO STATUTO QUALE RISULTANTE DALLE MODIFICHE PROPOSTE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - DURATA -SEDE

Art. 1 - Denominazione

1. Il Banco di Sardegna S.p.A. (denominato in forma abbreviata anche Banco S.p.A.) è una società per azioni costituita con atto unilaterale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 112143/26305 a rep. del Notaio Roberto Vacca di Cagliari, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico (costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298), traente le sue origini, attraverso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna e le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, dalla Cassa adempirivile della Sardegna di cui alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342.

2. Il suddetto conferimento è realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico in data 26 giugno 1992 e approvato con decreto del Ministro del Tesoro in data 29 luglio 1992, n. 436063.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, ivi comprese tutte le attività che l'Ente conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.

2. Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

3. La Società fa parte del Gruppo bancario «BPER Banca S.p.A». In tale qualità, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.

4. Alla Società, quale sub-holding nell'ambito del Gruppo bancario «BPER Banca S.p.A», è attribuito il coordinamento delle Società da essa controllate. In ogni caso essa è tenuta a osservare e a far osservare alle sue controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

Art. 3 - Sede

1. La Società ha sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

2. Essa, previa le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, può operare in Italia e all'estero istituendo dipendenze e rappresentanze.

Art. 4 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 155.247.762 interamente versato, ed è rappresentato da n. 51.749.254 azioni prive del valore nominale, di cui: - n. 43.981.509 azioni ordinarie; - n. 7.767.745 azioni privilegiate.

2. Tutte le azioni sono nominative e indivisibili.

3. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Capo I

Assemblea generale

Art. 6 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Nell'Assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie. Nell'Assemblea straordinaria hanno diritto di voto le azioni ordinarie e quelle privilegiate.

2. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale o da quella amministrativa, purché nell'ambito del territorio nazionale, nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

2. Quando tutti i Soci aventi diritto a intervenire abbiano comunicato alla Società i recapiti per effettuare la relativa comunicazione, è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti di detti organi.

Art. 8 - Diritto di intervento in Assemblea

1. Per l'ammissione, l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega per la rappresentanza in Assemblea anche in via elettronica, con le modalità stabilite dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata ad apposito indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante le ulteriori modalità che siano ivi previste.

Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da chi ne fa le veci ai sensi di Statuto ovvero, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea tra gli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altra persona designata dall'Assemblea tra gli intervenuti. Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, c.c. e in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio, che funge da Segretario.

3. Il Presidente nomina, ove lo ritenga, due scrutatori tra gli intervenuti.

Art. 10- Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa, oltre a deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge:

- nomina i componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale;

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;

- determina il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto dallo Statuto sulla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche, nonché del Collegio sindacale;

- approva, in conformità delle disposizioni di Vigilanza, il documento predisposto dalla Capogruppo sulle politiche di remunerazione a favore degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione, controllo e del restante personale;

- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i

limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

- ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;

- delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge.

Art. 11 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente.

Capo II

Amministrazione

Art. 12 - Consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

2. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati Amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Almeno due Amministratori, ovvero il numero superiore previsto dalla normativa e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti, debbono possedere i requisiti di indipendenza come stabiliti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c), cod. civ. e dalla disciplina attuativa dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dagli Amministratori a comprometterne l'indipendenza. Il venir meno in capo a un Amministratore dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.

3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare che almeno tre membri appartengano al genere meno rappresentato, ovvero il numero superiore previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.

4. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 13- Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o in forza del presente Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione:

- a) determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, approvare le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, nonché quanto assegnato alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica dalle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti;
- b) approvare e modificare i regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza;
- c) nominare e revocare il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, ove non nominati dall'Assemblea, il Direttore generale, nonché, definendone le competenze, i Vice Direttori generali e i dirigenti; nominare e revocare i responsabili delle funzioni interne, ove ciò sia attribuito all'Organo con funzione di supervisione strategica dalle disposizioni delle Autorità e delle Istituzioni di Vigilanza competenti;
- d) assumere o cedere partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti, salvo quanto disposto dal precedente art. 10, comma primo;
- e) deliberare sull'apertura, chiusura e trasferimento di dipendenze e uffici della Società;
- f) deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per i dirigenti;
- g) deliberare - salvo quanto previsto, per i casi di urgenza, nei successivi artt. 17 comma quarto, e 18 comma terzo - sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci di istituti, società, consorzi ed enti in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui amministratori e/o sindaci essa sia chiamata a provvedere;
- h) deliberare in materia di costruzione, acquisto, vendita e permuta di immobili;
- i) deliberare sui contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società;
- l) deliberare i criteri per il coordinamento delle società controllate, fermo restando quanto indicato nell'art. 2, quarto comma;
- m) deliberare la fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al novanta per cento;
- n) deliberare gli adeguamenti dello Statuto sociale alle disposizioni previste da norme imperative;
- o) deliberare sulla determinazione dei budget annuali di spesa;
- p) deliberare sul progetto di bilancio e sulle proposte di riparto dell'utile di esercizio;
- q) deliberare sulle proposte di modifica statutaria;
- r) proporre all'Assemblea l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e le operazioni sul capitale sociale;
- s) deliberare sul conferimento di deleghe agli Amministratori in relazione a specifiche materie;
- t) deliberare su costituzione, composizione, competenze e durata del Comitato esecutivo, dei comitati previsti dalla normativa e dalle disposizioni di vigilanza e di eventuali altri comitati o commissioni;
- u) deliberare sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio sindacale, nonché sul trattamento economico del Direttore generale, dei Vice Direttori generali e dei dirigenti;
- v) deliberare sull'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza.

3. Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere d) e h) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate, devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

4. Con esclusione delle attribuzioni indicate al comma secondo, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, può delegare a singoli Consiglieri, al Comitato esecutivo e al Direttore generale proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega e stabilendo le modalità e la periodicità del riporto.

5. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dallo statuto sulle attribuzioni del Direttore generale, può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dirigenti, a quadri direttivi e a preposti alle dipendenze, singolarmente o anche riuniti in comitati. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove costituito, e/o del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e la periodicità fissate da quest'ultimo.

6. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

7. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente del Consiglio di amministrazione al Presidente del Collegio sindacale.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca, formulandone l'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, di regola, con frequenza mensile e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio sindacale ovvero, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione medesimo, individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale.

2. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa, purché nell'ambito della Unione Europea) e degli argomenti da trattare - trasmesso per raccomandata, telegramma, per posta elettronica o, comunque, per altro mezzo tecnologico che consenta la certezza della ricezione, almeno **tre** giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la comunicazione può essere trasmessa sino a **un** giorno precedente la data della riunione.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

4. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 15 - Deliberazioni

1. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

3. In caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in un'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della costituzione del Consiglio di amministrazione e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 16 - Segretario – Verbali

1. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è nominato, dal Consiglio stesso, fra i dirigenti o quadri direttivi della Società.

2. I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti a cura del Segretario, devono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario.

3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

Capo III

Comitato esecutivo

Art. 17 - Composizione, attribuzioni e funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato esecutivo, composto da un minimo di **tre** fino ad un massimo di cinque componenti.

2. Il Presidente del Comitato esecutivo è nominato dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo, senza diritto di voto e senza potere di proposta.

3. Le attribuzioni e il funzionamento del Comitato esecutivo sono disciplinati dal Consiglio di amministrazione.

4. In caso di urgenza il Comitato esecutivo può assumere deliberazioni in riferimento a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte, il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

5. Le adunanze del Comitato esecutivo possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Il Comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Capo IV

Presidenza

Art. 18 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.

3. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione può prendere, su proposta vincolante del Direttore generale, ogni determinazione in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, portando a conoscenza del Consiglio stesso alla sua prima adunanza le decisioni assunte.

Capo V

Collegio sindacale

Art. 19 Composizione - Nomina – Funzionamento del Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da **tre** sindaci effettivi. Sono inoltre nominati **due** sindaci supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare che almeno un sindaco effettivo ed un supplente appartengano al genere meno rappresentato.

2. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati alla carica coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Ai componenti del Collegio sindacale si applicano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il Presidente del Collegio sindacale deve essere scelto tra chi, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario ovvero in società e/o enti pubblici, del settore economico, aventi dimensione adeguata e valenza nazionale, oppure tra soggetti che abbiano esercitato la funzione di revisore in enti di rilievo nazionale.

3. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

4. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

6. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia, ed adempie tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, il Collegio sindacale e, anche individualmente, i Sindaci possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nonché richiedere e scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

TITOLO IV

DIREZIONE GENERALE

Art. 20 - Direzione generale

1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali.

2. Il Direttore generale è il capo del personale, sovrintende alle strutture organizzative e al funzionamento della Società. Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli. Partecipa con facoltà di proposta alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed assiste alle Assemblies.

3. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal Vice Direttore generale con maggiore anzianità di carica o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età. Nel caso di assenza o di impedimento di tutti i Vice Direttori generali, le

funzioni sono esercitate dal Dirigente di grado più elevato e con maggior anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI TITOLARI DELLE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI

Art. 21 - Assemblee speciali

1. Le deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudichino i diritti incorporati in altre categorie di azioni debbono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli azionisti della categoria interessata. Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2415 del codice civile e per la nomina del Rappresentante comune l'art. 2417 dello stesso codice

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni di legge.

Art. 23 - Riparto degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:

a) alla riserva legale, in misura pari al 5% (cinque per cento) degli utili, sino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) alla riserva statutaria, in misura non inferiore al 15% (quindici per cento) degli utili, e nella misura del 20% (venti per cento) degli stessi dal momento in cui la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. La restante parte degli utili netti, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà essere, in via alternativa o cumulativa, destinata:

a) alla formazione e all'incremento di altre riserve;

b) alla distribuzione fra tutte le azioni in modo che alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 20% (venti per cento).

3. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società in aumento alla riserva statutaria.

TITOLO VII

DIPENDENZE E RAPPRESENTANZE

Art. 24 - Dipendenze

1. Gli uffici di rappresentanza e le succursali dipendono dalla direzione generale.

TITOLO VIII

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Art. 25 - Potere di rappresentanza e facoltà di firma

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, al Consigliere che li sostituisce secondo quanto previsto dal precedente art. 18. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza e la firma sociale, oltre che per le attività delegategli dal Consiglio di amministrazione, per gli atti previsti come di sua competenza dal presente Statuto. Gli stessi poteri sono attribuiti a quanti lo sostituiscono a norma del precedente art. 20, terzo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento.

3. I poteri di firma attribuiti al personale della Società sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

4. Nei limiti delle rispettive attribuzioni, il Presidente e il Direttore generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone anche estranee alla Società per il compimento di singole operazioni e affari.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Diritto di recesso

Il diritto di recesso dei soci è disciplinato dalle disposizioni di legge; non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti

(I) la proroga del termine e

(II) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 27 - Scioglimento della Società

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di stabilire le modalità della liquidazione. L'Assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento.

2. In sede di liquidazione, alle azioni privilegiate è attribuito il diritto al rimborso del loro valore corrispondente alla parità contabile pari passu alle azioni ordinarie. Alle azioni privilegiate è inoltre attribuito il diritto alla partecipazione al riparto del patrimonio residuo in uno con le altre azioni di ogni categoria, dopo rimborso del loro valore corrispondente alla parità contabile.

Art. 28 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al codice civile e alle leggi speciali in materia.

Art. 29 - Disposizione transitoria

1. Fino alla scadenza del Collegio sindacale nominato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, in deroga all'art. 19, primo comma, il Collegio sindacale sarà composto da cinque sindaci effettivi e tre sindaci supplenti.

4. Recesso

Fermo quanto precisato nella relazione illustrativa sul punto 1 all'OdG dell'Assemblea con riferimento al diritto di recesso spettante agli azionisti titolari di azioni di risparmio e di azioni privilegiate, si precisa che, in relazione alle modifiche statutarie oggetto del punto 2 all'OdG e dunque della presente relazione, non ricorre alcuna fattispecie che comporti l'attribuzione del diritto di recesso ai sensi di legge e di statuto.

5. Messa a disposizione del pubblico

La presente relazione è messa a disposizione del pubblico ai sensi della legge sul sito della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), nonché presso la sede sociale.

Tutto quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea Straordinaria la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria del Banco di Sardegna S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,

delibera

(1) di modificare gli articoli 2, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 33, 35, 39 nonché di eliminare gli articoli 6, 7, 8, 9, 16, 19, 27 e 28 dello Statuto sociale, procedendo alla contestuale rinumerazione degli articoli e dei titoli, e, pertanto, di adottare il nuovo testo di Statuto sociale composto di 29 (ventinove) articoli, compresa la norma transitoria, quale contenuto nella pertinente relazione illustrativa pubblicata dal Consiglio di Amministrazione, intendendosi la deliberazione assunta subordinatamente alla e con efficacia a far data dalla conversione delle azioni di risparmio della Società in nuove azioni privilegiate;

(2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore generale, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso quello di adempiere a quanto eventualmente richiesto dalle competenti Autorità di Vigilanza nonché procedere con il deposito e l'iscrizione presso il Registro Imprese dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche statutarie approvate, con facoltà di apportare alle deliberazioni le eventuali modifiche non sostanziali che fossero necessarie o richieste ai fini dell'iscrizione."

Sassari, 26 giugno 2020

Banco di Sardegna S.p.A.
Il Presidente